



Milano li, 24 Luglio 2026
Prot. n. 93 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 37

OGGETTO: ALBO - Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026 Individuazione della sottocategoria 2-quater (liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell'ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti). Criteri e requisiti per l'iscrizione.

Facendo esplicito riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento Albo), il Comitato nazionale esercita il potere di stabilire i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo, che devono essere validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 dello stesso decreto 120/2014, il medesimo organo sfrutta la facoltà di individuare singole e specifiche attività rientranti nelle categorie d'iscrizione per normarle in apposite sottocategorie. In virtù di tali disposizioni, il Comitato ritiene quindi necessario emanare le direttive volte a garantire l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle regole introdotte dal novellato articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre, in base a quanto stabilito dall'articolo 212, comma 5, del D.lgs.152/2006, come modificato dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del decreto legge PNRR 19 febbraio 2026, n. 19, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali viene estesa anche ai liberi professionisti iscritti in albi professionali. La norma specifica che questi soggetti possono iscriversi qualora, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producano rifiuti non pericolosi e abbiano la necessità di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti. Tale facoltà è strettamente limitata alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e deve avvenire nel totale rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni. Di conseguenza, il testo legislativo integra la disciplina ambientale permettendo ai lavoratori autonomi protetti da un albo di gestire il trasporto dei propri scarti non pericolosi derivanti da manutenzioni professionali, purché conformi ai criteri di classificazione dell'Albo stesso.

Con la delibera in oggetto, l'Albo sancisce la nascita ufficiale della nuova categoria **2-quater**, specificamente intitolata ai liberi professionisti iscritti in albi professionali che, durante le loro attività di manutenzione, producono scarti non pericolosi e hanno bisogno di raccogliere e trasportare soltanto i rifiuti non pericolosi da loro stessi generati. La norma ammette l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali esclusivamente per i professionisti appartenenti a questa tipologia, ponendo come vincolo assoluto il fatto che essi svolgano soltanto le attività manutentive che risultano espressamente previste dai rispettivi ordinamenti professionali di appartenenza.

Il libero professionista intenzionato a iscriversi secondo queste modalità deve presentare la domanda di iscrizione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, individuata in base al luogo esatto in cui il soggetto risulta residente nel momento stesso in cui invia la richiesta.

L'iscrizione dei liberi professionisti deve essere obbligatoriamente rinnovata con cadenza quinquennale, fermo restando che l'autorizzazione ottenuta secondo questa specifica disciplina non abilita in alcun modo al trasporto di rifiuti che siano classificati **come pericolosi**.

La deliberazione entra in vigore il 15 ottobre 2026.

❖ **Si allega la deliberazione dell'Albo n. 4 del 22 luglio 2026.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci